Lo sciopero e la serrata

*4 maggio 2018*

*Albini 1 Jus 2017*

L'autotutela degli interessi collettivi: lo scenario

Nell'impresa si realizza la combinazione di più fattori, ciascuno dei quali appartiene a differenti titolari (prestatore di lavoro/datore di lavoro)

Ciascun soggetto cerca di trarre dal fattore di cui dispone

il maggior reddito possibile e questo atteggiamento crea

una potenziale situazione di conflittualità tra portatori di

interessi divergenti



**Conflitto individuale**

Contrasto tra interessi

individuali dei singoli

prestatori e datori di

lavoro

*Albini*

**Conflitto collettivo**

*Jus 2008*

Il conflitto collettivo: definizione

**II conflitto collettivo** è il contrasto tra interessi generali, tipici ed astratti delle rispettive categorie.

**autotutela degli interessi collettivi** = complesso di comportamenti variabili ma riconducibili alla precipua finalità di fremere sulla controparte *perché* faccia o non faccia qualcosa secondo i desideri di chi promuove l'azione di autotutela.

*V*

Esplicitamente garantiti (sciopero)

Penalmente illeciti

Civilmente illeciti

Insuscettibili di vantazione giuridica

*Albini*

Comportamento non attuativo di una

prestazione di lavoro

altrimenti dovuta in base al rapporto

contrattuale in atto

*Jus 2008*

Cenni storici: dallo sciopero reato...

Sono penalmente punite, in quanto fattispecie delittuose, **"tutte le Intese degli operai allo scopo di sospendere, ostacolare o far rincarare il lavoro senza ragionevole causa"** *{Codice penale sardo)*

**ed. "reato di coalizione"**

E' tratto tipico:

* dei regimi liberali classici del 700 e primo l800
* dell' ideologia liberistica classica

*Albini 4 jus 2008*

Cenni storici:... allo sciopero libertà...

Nuovo codice penale (1889, Codice Zanardelli)

**i**

Abrogazione del

divieto di coalizione ► **non più sanzione penale**

purché posto in essere senza "violenza o minaccia"

ma **inadempimento contrattuale** sul piano civilistico

Fase della ed. **"tolleranza legale":** lo sciopero è una **mera libertà di fatto,** nel senso di libero comportamento non suscettibile di sanzione penale, che tuttavia impatta sul rapporto di lavoro come evento, imputabile ad uno dei soggetti contraenti, che lede l'originaria pattuizione e, come tale, è passibile di sanzione.

*Albini 5 Jus 2008*

**Cenni storici: ... di nuovo allo sciopero reato ...**

Con l'avvento dell'ordinamento corporativo fascista, nel 1926 (I. 3 aprile 1926 n. 563), *venne* reintrodotta la repressione penale del diritto di sciopero:

**delitti contro — l'economia pubblico**

**reato: sciopero:**

**per fini contrattuali per fine politico di coazione alla P.A. di solidarietà/protesta boicottaggio occupazione di azienda sabotaggio**

**•artt. 502** - **508** codice penale "Rocco" del 1931.

**•artt. 330, 333** (idem): sono reati contro la Pubblica Amministrazione lo sciopero dei pubblici dipendenti e degli addetti ai servizi pubblici.

*Albini 6 Jus 2008*

Cenni storici: ... infine, allo sciopero diritto

**"II diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano"**

**Art. 40 della Costituzione:** esso conferisce effettività al principio di libertà di organizzazione sindacale ex art. 39, comma primo della Costituzione.

Fine della repressione penale

Non vi è restaurazione della libertà pre-fascista

Lo sciopero ha status di diritto

*Albini*

*7*

*Jus 2008*

La natura giuridica: "diritto pubblico di libertà"

**I. DIRITTO PUBBLICO DI LIBERTÀ1**

duplice ambito di applicazione della norma



Attiene al rapporto tra **Stato**

**e cittadino,** precludendo

l'emanazione di qualsiasi

provvedimento legislativo,

amministrativo o

giurisdizionale che contrasti

con il diritto di sciopero

Riguarda i rapporti

intersoggettivi privati, inibendo

al datore di lavoro la possibilità di

compiere, nella gestione del

rapporto di lavoro, atti diretti a

mortificare l'esercizio del diritto

(art. 4 I. 604/1966, artt. 15,16 e

28 dello Statuto dei lavoratori)

*Albini*

*8*

*Jus 2008*

La natura giuridica: diritto potestativo o assoluto?

II. DIRITTO POTESTATIVO DEL LAVORATORE strettamente *connesso* al rapporto di lavoro ed estrinsecantesi nel potere di sospensione dell'obbligazione di lavoro

Può esercitarsi solo in funzione di una pretesa diretta contro il datore di lavoro da cui dipende

III. DIRITTO *ASSOLUTO* DELLA PERSONA, condizionato all'esistenza di un contratto di lavoro, ma non inerente al rapporto giuridico con il datore di lavoro

Per questa via è possibile legittimare, sia sotto il profilo penale che civile, le ipotesi dello sciopero di solidarietà e di quello diretto ad esercitare una pressione sulla P.A. al fine di interventi sulle condizioni di lavoro (sciopero economico-politico).

*Albini 9 JUS 2008*

La natura giuridica: negozio giuridico

IV.LO SCIOPERO COME NEGOZIO GIURIDICO: la

titolarità del diritto spetta al singolo, ma l'esercizio è subordinato ad un negozio di autorizzazione (la proclamazione, quale dichiarazione di volontà) da parte della collettività professionale che si esprime nel sindacato

E' il tentativo di "sindacalizzare" il fenomeno, per spiegare/giustificare il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali

*Albini IO jus 2008*

La natura giuridica: negozio giuridico

"L'

L'esercizio del diritto di sciopero è attribuito dall'art. 40 cost. direttamente ai lavoratori, in quanto titolari del diritto, e la legittimità dello sciopero non può *essere* subordinata all'iniziativa ed alla proclamazione da parte delle organizzazioni sindacali".

Pret. Milano, 19/08/1996

*Albini M Jus 2008*

La natura giuridica: mero fatto giuridico

V. LO SCIOPERO COME SEMPLICE FATTO GIURIDICO: qualsiasi astensione dal lavoro, in quanto concertata da un gruppo di lavoratori ed avente per obiettivo la soddisfazione di un interesse collettivo, rileva non per la dichiarazione di volontà che possa in essa *essere* contenuta, ma come mero comportamento.

E' il mero fatto dell'astensione dei lavoratori per la difesa di un interesse collettivo che assume importanza per l'ordinamento, tanto da conseguire l'effetto giuridico della sospensione del rapporto di lavoro

*Albini 12 jus 2008*

La natura giuridica: diritto individuale e collettivo

VI. LO SCIOPERO COME DIRITTO INDIVIDUALE AD ESERCIZIO COLLETTIVO: la sua titolarità spetta ad ogni singolo lavoratore, anche se, essendo riconosciuto per la tutela comune di un interesse collettivo, il suo esercizio si esplica collettivamente

Non importa il numero dei soggetti coinvolti (una collettività può *essere* individuata anche da due individui), rileva, invece, la funzione/finalità, la quale può essere senza dubbio comprovata dalla proclamazione sindacale, importante ma non *necessaria.*

Non può dunque qualificarsi come sciopero legittimo, un'astensione originata da ragioni individuali senza connessione tra loro, attuata da una pluralità di lavoratori.

*Albini 13 jus 2008*

La natura giuridica: diritto individuale e collettivo

**U| I**

L'astensione dal lavoro di un singolo lavoratore, posta in *essere,* oltretutto, per motivi esclusivamente individuali, non può *essere* considerata esercizio del diritto di sciopero, che rappresenta invece un mezzo di lotta attuato in forma collettiva e per la difesa di interessi collettivi".

Cass. civ., 03/06/1982, n. 3419

*Albini M Jus 2008*

Una possibile definizione

CHE COSA E', QUINDI, LO SCIOPERO:

E' l'astensione concertata dal lavoro da parte di una pluralità di lavoratori per la tutela dei loro interessi collettivi di carattere economico -

professionale

"contro Cost. 123/62"

*Albini 15 Jus 2008*

Titolarità e esercizio

Un diritto a titolarità individuale con esercizio collettivo *\n* quanto rivolto alla tutela di un *interesse* collettivo

*Albini 16 Jus 2008*

Elemento collettivo

• Lo sciopero è atto collettivo nella DELIBERAZIONE ma non necessariamente nell'ATTUAZIONE

*Albini 17 Jus 2008*

La proclamazione

L'esercizio del diritto di sciopero non è subordinato alla sua formale proclamazione né alla preventiva comunicazione al datore di lavoro

*Albini 18 Jus 2008*

Limiti all'esercizio

I militari (illegittimo art. 180 c.p.  
militare Corte Cost. 1985/126

II personale di polizia

II personale addetto a impianti nucleari

I controllori di volo

I lavoratori addetti a servizi pubblici essenziali

*Albini 19 Jus 2008*

Titolarità del diritto

I lavoratori subordinati (pubblici e privati)

I lavoratori autonomi in condizione di parasubordinazione (Corte Cost. 1975/222 illegittimo art. 506 c.p.)

*Albini 20 Jus 2008*

La Costituzione e la riserva di legge

II Legislatore è intervenuto per regolare l'esercizio del diritto di sciopero solo in due settori:



nei **servizi pubblici**

**essenziali** (L. n. 146/1990,

come modificata dalla L. n.

83/2000, che ha abrogato gli

artt. 330, 333 c.p)

nel **settore nucleare,** ex

d.p.r. n. 185/1964

Da qui l'azione "residuale" di inquadramento giuridico svolta dalla giurisprudenza, sia costituzionale che ordinaria

*Albini*

***21***

*Jus 2008*

I limiti esterni ed interni all'esercizio del

diritto di sciopero

**I "limiti"** individuano la cornice entro la quale il diritto di sciopero può' esercitarsi in maniera incontrastata, forte della sua natura di diritto costituzionale



**LIMITI ESTERNI**

Derivano dalla necessità di *tenere*

conto degli altri

diritti costituzionali, i

quali hanno medesima

dignità

**LIMITI INTERNI**

Sono quelli definiti come

coessenziali alla sua

nozione: **contemporaneità**

e **continuità della**

**astensione**

*Albini*

***22***

*Jus 2008*

Limiti esterni: la giurisprudenza costituzionale e le tipologie di sciopero desumibili dal codice penale

**"II diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano" (art. 40 della Costituzione).**

**Rinvio:**

**leggi future**

**VS.**

**leggi preesistenti**

**Codice penale Rocco**

*Albini*

***23***

*Jus 2008*

La Corte Costituzionale e lo sciopero per fini contrattuali

WI lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di **tre o** più, abbandonano **collettivamente** il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, **col solo scopo di imporre ai datori di lavoro** patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire 200.000" (Corte Costituzionale 4 maggio 1960 n. 29: illegittimità costituzionale dell'art. 502 c.p.)

*Albini 24 jus 2008*

La Corte Costituzionale e lo sciopero politico

**Lo SCIOPERO PER FINI POLITICI,** a patto che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare, non è punibile come reato.

(C. Cost. 27 dicembre 1974 n. 290, su art. 503 c.p.).

MA:

Sciopero **a carattere economico politico,** diretto ad ottenere l'emanazione di atti politici aventi impatto sulle condizioni socio economiche dei lavoratori: è tutelato dall'art. 40 Cost. (es: a difesa dei tickets sanitari; contro la riforma delle pensioni)

Sciopero **politico in senso  
stretto,** penalmente lecito,  
rientrante nella sfera delle  
libertà costituzionalmente  
garantite (art. 3, comma 2,  
Cost.): non essendo però  
tutelato dall'art. 40 della  
Cost., permane la

responsabilità contrattuale del lavoratore

*Albini*

*25*

*Jus 2008*

**La Corte Costituzionale e lo sciopero politico**

Lo sciopero politico in senso stretto non deve essere inteso come "diritto" tutelato dall'art. 40 cost., qual è lo sciopero economico e contrattuale, ma come "libertà". In quanto tale è immune da sanzioni penali, ma non da eventuali "sanzioni civili", né dalle conseguenze previste per l'inadempimento dalle norme di diritto comune, in specie quelle del diritto del lavoro.

Deve pertanto considerarsi illegittimo lo sciopero di natura politica effettuato dai lavoratori per protesta contro la guerra in Kossovo e privo di antisindacalità ex art. 28 st. lav. il comportamento datoriale consistito nella indicazione sui listini paga della causale "ore non lavorate" e nella prospettazione di sanzionare disciplinarmente gli stessi lavoratori, se aderenti ad altri scioperi politici.

*Trib. Torino, 20/04/2000*

*Albini 26 jus 2008*

La Corte Costituzionale e gli scioperi di coazione e di solidarietà

*s* Lo sciopero avente lo scopo di **costringere l'Autorità Pubblica** a dare o ad omettere un provvedimento ovvero lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a patto che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare, non è punibile come reato (ed. **SCIOPERO DI COAZIONE ALLA PUBBLICA AUTORITÀ')**

(Corte Cost. 13 giugno 1983 n. 165, su art. 504 c.p.).

*s* Lo sciopero **per solidarietà** con altri lavoratori scioperanti è legittimo, ove l'affinità delle *esigenze* che motivano l'agitazione degli uni e degli altri sia tale da fare fondatamente ritenere che senza l'associazione di tutti in uno sforzo comune *esse* rischino di rimanere insoddisfatte

(Corte Cost. 28 dicembre 1962 n. 123, su art. 505 c.p.).

*Albini 27 jus 2008*

Limiti interni: le forme anomale di sciopero

Allo sciopero "di nozione giurisprudenziale", caratterizzato

da **"limiti interni"** che lo definiscono e che soggiace unicamente ai **"limiti esterni"** derivanti dalla salvaguardia di

diritti costituzionalmente garanti,

**quali**

**Libertà di**

**iniziativa**

**economica**

**privata**

(art. 41 Cost.)

**Integrità della proprietà**

(art. 42 Cost.)

**Sicurezza delle persone**

(art. 32 Cost.)

si affiancano forme di astensione collettiva che in quanto non corrispondenti allo stereotipo elaborato dalla giurisprudenza,

sono state definite come **anomale**

*Albini*

*28*

*Jus 2008*

Limiti interni: le forme anomale di sciopero

**Caratteristiche comuni:**

* tendono a procurare il maggior danno alla controparte, con  
  la minima perdita di retribuzione per gli scioperanti;
* richiedono una notevole compattezza dei lavoratori (per  
  questo motivo il loro ricorso è *extremaratió)*
* sono, in linea di principio, lecite

**Tipologie più frequenti:**

* **Sciopero a sorpresa:** è quello effettuato senza preavviso
* **Sciopero a singhiozzo:** è un'astensione dal

lavoro frazionata nel tempo in periodi brevi Sciopero

■ **Sciopero a scacchiera:** gruppi di lavoratori, articolato  
le cui attività sono interdipendenti  
nell'organizzazione del lavoro, scioperano in

tempi diversi

*Albini 29 Jus 2008*

Altre tipologie di sciopero e non

>Lo sciopero breve o parziale

* Legittimità Cass. 6/10/1999, n. 11147
* Nel pubblico CONS. STATO 21/01/1993 in senso  
  contrario

>Lo sciopero dello straordinario

* Legittimo anche se parziale  
  >Lo sciopero "bianco"
* Legittimo se non sconfina nell'occupazione  
  >Lo sciopero delle mansioni

• Illegittimo è inadempimento contrattuale (alcuni  
contro)

>Lo sciopero di rendimento

* Inadempimento contrattuale  
  >Lo sciopero pignolo
* Comportamento illegittimo

*Albini 30 jus 2008*

**Sciopero articolato: la ed. teoria del "danno ingiusto"**

PRIMA FASE:

* E illegittimo *perché* provoca un **"danno ingiusto".**
* Non vi **è "corrispettività dei sacrifici".**

Danno subito dal datore > perdita della retribuzione

**danno ingiusto,** in quanto "diverso e più grave di quello necessariamente inerente ai mancati utili dovuti alla momentanea sospensione dell'attività lavorativa, perdita compensata o limitata dal mancato pagamento della retribuzione agli scioperanti" (Cass. 3 marzo 1967 n. 512).

*Albini 31 jus 2008*

**Sciopero articolato: dal "danno ingiusto"**

**al "danno giusto"**

**SECONDA FASE:**

• raffronto tra i principi costituzionali

**art. 40 Cost. vs. art. 41 Cost.**

**i**

tra i beni che lo sciopero non deve ledere vi è anche quello della **libertà di**

**iniziativa economica**

* teoria del **danno alla produttività:** lo sciopero è illegittimo se è attuato con  
  modalità tali da pregiudicare la capacità produttiva dell'azienda, la conservazione  
  della sua organizzazione, la possibilità di repentinamente "riavviare" il sistema  
  non appena terminata l'astensione dal lavoro.
* Per converso, qualsiasi **danno alla produzione,** inteso come la possibilità di  
  ricavare, oggi, adesso, da queste attività un risultato produttivo, è ammesso.

Cass. 30 gennaio 1980 n. 711

*Albini 32 jus 2008*

**Le conseguenze dello sciopero sul rapporto**

**di lavoro**

*"Qui iure suo ut/tur, neminem laedit" :* "L'esercizio di un diritto soggettivo non comporta alcuna responsabilità per danno".

**Sospensione del rapporto di lavoro e delle due obbligazioni fondamentali: lavoro vs. retribuzione**

**perdita della retribuzione** per tutta la durata dell'astensione, ivi compresi, secondo la giurisprudenza prevalente, i riflessi sulla retribuzione indiretta (tredicesima mensilità/gratifica natalizia, etc).

Tale regola pare applicabile anche con riferimento **all'anzianità del lavoratore** utile ai fini dei diversi istituti legali/contrattuali, semprechè la stessa maturi in relazione all'effettivo servizio e non invece alla durata del rapporto (cf r. ceni)

*Albini 33 jus 2008*

**Le conseguenze dello sciopero sul rapporto di lavoro**

**II rifiuto** da parte del datore di lavoro delle prestazioni di lavoro *offerte* da dipendenti addetti a reparti diversi da quelli dove si attua uno sciopero, **è legittimo** ove sia **impossibile l'utilizzazione** di dette prestazioni, e tale impossibilità deve *essere* valutata, nell'ipotesi di organizzazione produttiva a ciclo integrato, in relazione alle ripercussioni dello sciopero in un reparto sul funzionamento degli altri, considerando che **il datore di lavoro non è tenuto a cambiare programmi di lavoro in conseguenza dello sciopero,** predisponendo misure implicanti perdite economiche o spese ulteriori per poter utilizzare le prestazioni lavorative degli altri settori che non partecipano all'astensione dal lavoro. Trib. Milano, 31 maggio 1996; *Cass.* 4 marzo 2000 n. 2446.

*Albini 34 jus 2008*

**Le conseguenze dello sciopero sul rapporto di lavoro**

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro si trovi nell'impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa per *causa a* lui non imputabile (nella specie, per l'adesione ad uno **sciopero** da parte della stragrande maggioranza del personale dipendente e la conseguente inutilizzabilità del personale residuo non scioperante), il diritto alla retribuzione non viene meno per quei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia già sospeso per **malattia** ai sensi dell'art. 2110 *c.c.t* atteso che la speciale disciplina dettata per ragioni di carattere sociale dall'ari". 2110 *c.c.* investe in via esclusiva il rapporto tra datore di lavoro e singolo lavoratore, e su di *essa* non possono pertanto incidere le ragioni che, nel medesimo periodo di sospensione del rapporto, rendano impossibile la prestazione di altri dipendenti in servizio, senza che, peraltro, possa in tal modo configurarsi una violazione del principio di parità di trattamento. *Cass. civ., Sez.lav., 09/04/1998, n.3691*

*Albini 35 jus 2008*

**Le conseguenze dello sciopero sul rapporto di lavoro**

• In forza del principio della sinallagmaticità delle prestazioni, i periodi  
di **sciopero** non sono utili ai fini della maturazione delle **ferie** e incidono  
negativamente sulla determinazione della **gratifica natalizia** e del  
**premio di produzione,** tranne il caso di diversa e più favorevole  
pattuizione contrattuale (nella specie, è stato ritenuto che il ceni  
industria metalmeccanica privata contempla l'incidenza negativa dello  
sciopero sulla maturazione delle ferie solo ove la somma degli scioperi  
nel periodo di riferimento abbia superato i quindici giorni, mentre  
l'incidenza negativa sulla gratifica natalizia e sul premio produzione si  
ha indipendentemente dal superamento o meno del termine di quindici  
giorni).

*Pret. Bergamo, 20/11/1989*

• Poiché le ***ferie,*** in base a precisa disposizione contrattuale, maturano  
in relazione ad ogni "anno di servizio", ed il lavoratore in sciopero è  
comunque "in servizio", deve ritenersi illegittima la trattenuta dei ratei  
di ferie afferenti il periodo di sciopero.

*Pret Milano, 16/05/1988*

*Albini 36 jus 2008*

La serrata

**DEFINIZIONE**

E' la chiusura totale o parziale dell'impresa, con rifiuto di accettare la prestazione lavorativa e, di conseguenza, di pagare le retribuzioni

**CARATTERISTICHE**

Silenzio della Carta Costituzionale

*A* seguito di Corte Cost. 4 maggio 1960 n. 29, che ha abrogato l'art. 502 del c.p. (reato di serrata per fini contrattuali), è comportamento non perseguibile penalmente. **E1 mera libertà di fatto.**

*Albini 37 jus 2008*

La serrata

MA:

^Serrata a fine politico (art. 503 c.p.). ^Serrata di coazione della pubblica autorità

(art. 504 c.p.). ^Serrata per solidarietà e protesta (art. 505

c.p.).

continuano ad *essere* considerate reato, in quanto attinenti a conflitti non strettamente riquardanti i rapporti di lavoro (Corte Cost. 15 dicembre 1968 n. 141, su reato di serrata per protesta).

*Albini 38 jus 2008*

La serrata

CONSEGUENZE

Non essendo un diritto, può dare origine a responsabilità civile.

Qualificazione giuridica determinabile solo nell'ottica del rapporto individuale di lavoro, come:

Inadempimento contrattuale (mancato assolvimento dello obbligo di retribuzione).

Quantificazione danno:

retribuzione, meno aliunde perceptum.

—■\*

*bancata* cooperazione del creditore all'adempimento

della prestazione del

debitore (rifiuto, senza

giustificato motivo, di

ricevere la prestazione

offerta)

Quantificazione danno: retribuzione integrale.

*Albini*

***39***

*Jus 2008*

La repressione della condotta antisindacale

**> LA CONDOTTA ANTTSINDACALE: il concetto**

E' un comportamento diretto ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero (art. 28, L. 20 maggio 1970 n. 300 - Statuto dei lavoratori -)

> **I PRESUPPOSTI**

* Art. 28 come strumento per *rendere* effettivo il principio di libertà  
  sindacale ex art. 39 della Costituzione;
* strumento necessario, in quanto la semplice autotutela "di fatto" (di  
  cui è espressione, per es., lo sciopero), è forma di difesa di alto  
  costo e risultato incerto;
* semplice finalità di ripristinare lo *status quo ante* tramite un  
  meccanismo di coazione indiretta (artt. 650 e 36 c.p.);
* comportamento scorretto posto in *essere* da soggetto che eserciti i  
  poteri del datore di lavoro

*Albini 40 jus 2008*

La repressione della condotta antisindacale

> LA CONDOTTA ANTTSINDACALE: caratteristiche essenziali

* plurioffensività, come idoneità ad incidere nello stesso  
  momento sull'interesse individuale e collettivo;
* qualificazione dell'aggettivo "sindacale" come riferimento  
  all'attività di autotutela organizzata dei lavoratori (è  
  illecito opporsi al conflitto reprimendolo a priori, è  
  invece lecito opporsi "nel" conflitto, una volta che si è  
  accettato tale metodo e le relative conseguenze);
* interesse ad agire in capo ad associazione nazionale  
  (quindi sono esclusi i singoli o gruppi di lavoratori, nonché  
  i sindacati non aventi la sopracitata caratteristica).

*Albini 41 jus 2008*

La repressione della condotta antisindacale

**> LA PROCEDURA DI REPRESSIONE**

* **ricorso** degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali  
  che vi abbiano interesse;
* nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie  
  informazioni, **decreto provvisorio** del magistrato, motivato ed  
  **immediatamente esecutivo,** con cui viene imposta al datore di lavoro  
  la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli  
  effetti;
* entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, facoltà di  
  **opposizione** al magistrato, che decide con **sentenza penale di  
  condanna immediatamente esecutiva;**
* **pubblicazione** della sentenza;
* in caso di *mancata* ottemperanza al decreto provvisorio o alla  
  sentenza definitiva, il datore di lavoro è punito ai sensi **dell'ari\*.  
  650 c.p.**

*Albini 42 jus 2008*